Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

**Anno LXV** **Roma — Lunedì, 14 aprile 1924** **Numero 89**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 442.

**Disposizioni per disciplinare l'uso di titoli od attributi nobiliari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessuno può fare uso di titoli o attributi nobiliari se non sia inscritto come legittimamente investito di tali titoli o attributi nei registri della Regia consulta araldica.

Della iscrizione fa fede l'annotazione nell'elenco ufficiale nobiliare approvato con R. decreto del 3 luglio 1921, n. 972, e nei successivi elenchi supplementari approvati e depositati nei modi stabiliti dal detto decreto.

Art. 2.

Nessuna contestazione può essere sollevata innanzi all'autorità giudiziaria sull'appartenenza di titoli o attributi nobiliari senza che dalla parte attrice e ricorrente gli atti introduttivi dei giudizi, gli appelli e i ricorsi siano notificati all'ufficio della Consulta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha diritto di prender parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa con la assistenza della Regia avvocatura erariale.

Art. 3.

Coloro ai quali con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in cosa giudicata sia riconosciuto il diritto di portare titoli o attributi nobiliari sono obbligati a promuoverne l'inscrizione nei registri della Consulta araldica.

L'ufficio della Consulta provvede all'inscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accompagnata da copia legale della sentenza.

L'inscrizione è fatta con riserva di ogni rimedio di legge se l'ufficio non sia stato chiamato a prender parte al giudizio.

Art. 4.

I notai, gli ufficiali dello stato civile e tutti gli altri pubblici ufficiali non possono attribuire ad alcuno in atti pubblici o in qualsiasi atto o documento di carattere ufficiale titoli o attributi nobiliari se non risultino appartenenti all'interessato dagli elenchi indicati nell'articolo precedente o se l'interessato non dimostri esserne investito esibendo un certificato d'inscrizione nei registri della Consulta araldica.

I presidenti dei consigli di amministrazione o direzione di corpi morali, di società, di associazioni o di circoli, sono tenuti a fare osservare la stessa norma nella compilazione degli elenchi dei componenti e nei rispettivi atti.

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono puniti con una ammenda da L. 500 a L. 1000.

Art. 5.

Indipendentemente dall'applicazione della pena comminata per l'usurpazione di titoli, quando il fatto costituisca il delitto preveduto dall'art. 186 del Codice penale, chiunque, sia in documenti ufficiali, sia in qualsiasi atto giuridico, o anche negli ordinari rapporti sociali, faccia uso di titoli o attributi nobiliari che non risultino appartenergli da conforme inscrizione nei registri della Consulta araldica, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

E' fatta salva l'applicazione delle penalità pecuniarie comminate dalla legge nei casi in cui l'uso dei titoli sia subordinato ad una tassa di concessione governativa.

In caso di recidiva non può essere applicata un'ammenda inferiore al doppio di quella precedentemente inflitta.

L'oblazione non può essere ammessa in misura inferiore alla metà dell'ammontare dell'ammenda sopra stabilita ed è esclusa in caso di recidiva.

Una quota delle ammende applicate per le singole contravvenzioni nella misura che sarà determinata dal Governo del Re è devoluta agli agenti autori delle denunzie.

Art. 6.

A carico dei contravventori nei casi previsti dal precedente articolo si procede in seguito ai rapporti dell'intendente di finanza e di qualunque pubblico ufficiale o anche d'ufficio.

A cura dell'intendente di finanza, un estratto della sentenza di condanna è pubblicato in uno o più giornali. La spesa all'uopo occorrente è a carico del condannato ed è liquidata dal presidente del Tribunale con ordinanza avente forza di titolo esecutivo non soggetto ad impugnazione.

Questo decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 11 *aprile* 1924.
*Atti del Governo, registro* 223, *foglio* 47. — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 441.

**Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24, e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 112-V « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, è diminuito della somma di L. 289,390.

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 208 « Fitto di locali di proprietà privata » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 è diminuito della somma di L. 289,390.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7 « Manutenzioni locali » . . . . | L. | 10,000 |
| Cap. n. 10 « Indennità di tramutamento e di missione, ecc. » . . . . . . . . . . | » | 25,000 |
| Cap. n. 11 « Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. » . | » | 135,000 |
| Cap. n. 15 « Spese casuali » . . . . . . . | » | 10,000 |
| Cap. n. 56 « Assegno personale a titolo di differenza fra pensione, ecc. » . . . . . . . | » | 100,000 |
| Cap. n. 60 *bis* « Indennità agli avventizi licenziati ai sensi, ecc. » . . . . . . . . . | » | 1,800 |
| Cap. n. 72 « Saldo di impegni di spese residue per indennità, ecc. » . . . . . . . . | » | 615 |
| Cap. n. 82 « Saldo di impegni di spese residue per acquisto, ecc. » . . . . . . . . . | » | 6,975 |
| Totale degli aumenti | L. | 289,390 |

*In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 26 « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc. » . . . . . . . | L. | 289,390 |

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.*
*Atti del Governo, registro 223, foglio 45.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 443.

**Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24 è aumentato di L. 150,000:

*Entrata*: Capitolo n. 112 *bis* « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese di ufficio, ecc. ».

*Ministero delle finanze*: Capitolo n. 205 « Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. ».

*Ministero dell'interno*: Capitolo n. 101 « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.*
*Atti del Governo, registro 223, foglio 48.* — GRANATA.

**Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

*Maggiori assegnazioni.*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 11. Indennità di traslocamento agli impiegati | L. | 749,000 |
| Cap. n. 12. Indennità di missione al personale, ecc. | » | 1,000,000 |
| Cap. n. 16. Sussidio ad impiegati, scrivani, ecc. . | » | 1,000 |
| Cap. n. 16-*bis*. Retribuzioni per il servizio di copia . | » | 8,000 |
| Cap. n. 42. Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. | » | 50,000 |
| Cap. n. 51. Cura e mantenimento di ammalati celtici, ecc. | » | 800,000 |
| Cap. n. 64. Stabilimento termale di Acqui, ecc. . . | » | 40,000 |
| Cap. n. 65. Spese per stazioni sanitarie, ecc. . . | » | 275,000 |
| Cap. n. 82. Spese per trasferte ai funzionari, ecc. . | » | 300,000 |
| Cap. n. 85. Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture, ecc. . . . . . . | » | 1,200,000 |
| Cap. n. 92. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . . . . . . | » | 500,000 |
| Cap. n. 97. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe, ecc. . . . . . . . . . | » | 2,000,000 |
| Cap. n. 100. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . . . . . . | » | 100,000 |
| Cap. n. 117-*ter* (di nuova istituzione). Premi di operosità e di rendimento per il servizio elettorale . . | » | 200,000 |
| Cap. n. 141. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni, ecc. . . . . . . . . . . | » | 100,000 |
| Cap. n. 147-VI (di nuova istituzione). Spese eccezionali per la formazione di treni speciali per i viaggi di Sua Maestà il Re nelle Provincie redente . . | » | 66,500 |
| Cap. n. 224 (aggiunto) Lavori, opere e provviste di pubblica utilità, ecc. . . . . . . . . . | » | 60,000 |
| Cap. n. 254 (aggiunto) (Aumento in conto residui). Compensi per lavori straordinari . . . . . . | » | 50,000 |
| Totale delle maggiori assegnazioni | L. | 7,499,500 |

*Diminuzioni di stanziamento.*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 53. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . . . . . . | L. | 150,000 |
| Cap. n. 62 Provvedimenti profilattici in casi di endemie, ecc. . . . . . . . . . . . | » | 145,300 |
| Cap. n. 121. Retribuzioni al personale straordinario ed avventizio, ecc. . . . . . . . . | » | 8,000 |
| Cap. n. 139. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui, ecc. . . . . | » | 981,000 |
| Cap. n. 142. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi, ecc. . . . . . | » | 892,000 |
| Cap. n. 144. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, ecc. . | » | 200,000 |

| | |
|---|---|
| Cap. n. 145. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, ecc. | » 70,000 |
| Cap. n. 184 (aggiunto). (Diminuzione in conto residui). Spese varie per l'applicazione del testo unico della legge elettorale politica, ecc. | » 275,000 |
| Cap. n. 257 (aggiunto). (Diminuzione in conto residui). Sussidi continuativi e straordinari, ecc. (Servizi già gestiti dal Ministero delle terre liberate) | » 70,000 |
| Totale delle diminuzioni di stanziamento | L. 2,791,300 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
DE' STEFANI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 444.

**Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263, ed il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5 « Premi di operosità e di rendimento, ecc. » | + L. | 10,000 |
| Cap. n. 63 « Acquisto di cavalli stalloni, ecc. » | — » | 50,000 |
| Cap. n. 103 *quinquies* « Spese per la Commissione dei ricorsi, ecc. » soppresso il capitolo col relativo stanziamento di | » | 15,000 |
| Cap. n. 104 « Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie, ecc. » | — » | 25,000 |
| Cap. n. 109 « Spese per il funzionamento presso i circoli d'ispezione, ecc. » | + » | 25,000 |
| Cap. n. 121 « Incoraggiamento per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc. » | + » | 50,000 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.*
*Atti del Governo, registro 223, foglio 49.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 445.

**Variazioni compensative al bilancio del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.*
*Atti del Governo, registro 223, foglio 50.* — GRANATA.

TABELLA *A*.

**Maggiori stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. Interessi sul conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti | L. | 20,000 |
| Cap. n. 2. Tassa per la concessione di patente ai vettori di emigranti | » | 120,000 |
| Cap. n. 4. Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti. Emigranti ingaggiati all'estero | » | 824,000 |
| Cap. n. 21 *bis*. (Di nuova istituzione). Rimborso delle spese per l'organizzazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero | » | 100,000 |
| Totale delle maggiori entrate | L. | 1,064,000 |

Visto, d'ordine di S. M. il Re.

*Il Ministro per gli affari esteri:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

**Maggiori stanziamenti nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione. Indennità di residenza in Roma, indennità di carica, di funzioni, ecc. Indennità a funzionari dispensati dal servizio ai sensi dei Regi decreti 23 settembre 1923, n. 2053 e 30 dicembre 1923, n. 3091 | L. | 65,000 |
| 5. Statistica dell'emigrazione. Rinumerazioni al personale e spese inerenti al servizio, lavori di spoglio (da eseguirsi dal personale di ruolo e avventizio fuori dell'ufficio a cottimo e da non computarsi come lavoro straordinario in ufficio, e da persone estranee all'Amministrazione) | » | 30,000 |

| | |
|---|---|
| 8. Spese d'ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti . . . | L. 30,000 |
| 9. Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso di ufficio . . . . . . . . . . . . | » 30,000 |
| 10. Biblioteca e abbonamenti a riviste e giornali per il Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti . . . . . . . . . . . . | » 5,000 |
| 11. Spese di posta, telegrafo e telefono . . . . . . | » 220,000 |
| 12. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari e attrezzi, imposte fabbricati . . . . . . . . . . . . | » 70,000 |
| 14. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato generale e per gli uffici dipendenti . . | » 30,000 |
| 17. Retribuzione al personale subalterno non di ruolo presso gli Ispettorati . . . . . . . . . | » 1,500 |
| 18. Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Segretariati, Uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione) . . . . . . . . | » 50,000 |
| 19. Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee all'Amministrazione, di collaboratori ordinari o casuali, stampa, imballaggio e spedizione) . . . . | » 50,000 |
| 20. Contributi per rimborso spese alle istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno e spese per gli uffici del Commissariato a quelli assimilati (delegati provinciali, ispettori regionali e centrale). Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione . . . . . . . . . . . | » 274,000 |
| 21. Servizio di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, informazioni sulla disoccupazione della mano d'opera. Servizi per il rilascio dei passaporti per emigranti (retribuzioni, indennità di missione, compensi per lavoro straordinario, informazioni segrete e riservate) . . . . . | » 25,000 |
| 22. Funzionamento dei Regi uffici di zona (spese d'ufficio fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo, comandato, straordinario | » 20,000 |
| 23. Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'ufficio centrale . . . . . . . . . . . . . . | » 50,000 |
| 30. Giurisdizioni speciali per l'emigrazione. Indennità ai membri segretari della Commissione centrale. Spese di posta, stampati, compensi speciali, indennità di missione, ecc. . . . . . . . . . . . . | » 30,000 |
| 33. Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti. . . . . . . . . . | » 7,000 |
| 35. Spese di primo stabilimento di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione e corrispondenti del Commissariato nei paesi transoceanici . . . . . . . . . . . . | » 70,000 |
| 37. Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione . . . . . . . . . . . . | » 60,000 |
| 43. Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi . . . . . . | » 50,000 |
| 46. Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione . . . . . . . . . | » 10,500 |
| 57 ter (aggiunto). Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo della tassa relativa . . . . . . . . . . . . | » 200,000 |
| 57 X (di nuova istituzione). Spese per l'organizzazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (da rimborsare dall'Istituto medesimo a sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148). | |
| 58. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . | » 65,000 |
| Totale delle maggiori spese | L. 1,543,000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro per gli affari esteri:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
DE' STEFANI.

TABELLA C.

**Minori stanziamenti nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

| | |
|---|---|
| 25. Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti: indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza, e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse | L. 10,000 |
| 26. Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione . . . . . . | » 5,000 |
| 27. Retribuzione al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti di imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione . . . | » 15,000 |
| 31. Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti al servizio dell'emigrazione . . . . . . . . | » 175,000 |
| 34. Contributo per rimborso di spese ad uffici ed istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici e agli uffici del Commissariato che lo sostituiscono . | » 274,000 |
| Totale delle minori spese | L 479,000 |

Visto, d'ordine di S. M. il Re.

*Il Ministro per gli affari esteri:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 448.

**Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 110: « Spese relative al mantenimento ed alla rinnovazione del materiale mobile, ecc. » | + L. | 2,000,000.— |
| Cap. n. 132-*ter* (di nuova istituzione) - Sotto la nuova rubrica: « Spese per gli archivi di Stato. Saldo di spese residue riguardanti gli Archivi di Stato degli esercizi 1922-23 e retro » . . . . . | + » | 4,523.40 |
| Cap. n. 132-*quater* (di nuova istituzione) - Sotto la nuova rubrica: « Spese per il Foglio degli annunzi legali. Saldo di spese residue riguardanti il Foglio degli annunzi legali degli esercizi 1922-23 e retro » . . . . . . . . . . | + » | 46.53 |
| Cap. n. 146-*bis* (di nuova istituzione) - Sotto la nuova rubrica: « Spese per la pubblica sicurezza. Spese per indennità da concedersi alle imprese per rescissione dei contratti stipulati per il servizio di casermaggio ai militi del soppresso corpo della Regia guardia di pubblica sicurezza » (R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2737) . . . . . . . . . . . . | + » | 12,716,500.— |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 185 (aggiunto) - Modificata la denominazione: « Saldo di spese residue riguardanti spese generali degli esercizi 1922-23 e retro » | + » | 1,023,009.46 |
| Cap. n. 200 (aggiunto) - Modificata la denominazione: « Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione provinciale degli esercizi 1922-23 e retro » | + » | 874.20 |
| Cap. n. 204 (aggiunto) - « Saldo di spese residue riguardanti la beneficenza pubblica degli esercizi 1922-23 e retro » | + » | 342,292.75 |
| Cap. n. 220 (aggiunto) - Modificata la denominazione: « Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica degli esercizi 1922-23 e retro » | + » | 851,200.13 |
| Cap. n. 249 (aggiunto) - Modificata la denominazione: « Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica degli esercizi 1922-23 e retro » | + » | 4,669,235.14 |
| Totale | + L. | 21,607,681.61 |

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.*
*Atti del Governo, registro 223, foglio 53.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 446.

**Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per spese relative a missioni politiche e commerciali, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 26 « Missioni politiche e commerciali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-1924, è aumentato di L. 150,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.*
*Atti del Governo, registro 223, foglio 51.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 447.

**Maggiore assegnazione, per pensioni ordinarie, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 31 « Pensioni ordinarie (spesa fissa) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24 è aumentato della somma di L. 40,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.*
*Atti del Governo, registro 223, foglio 52.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 449.

**Coniazione di monete di bronzo per la Somalia Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95;
Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1923, n. 2802, con cui si autorizzò la Regia zecca a coniare per la Somalia Italiana n. 500,000 monete di bronzo da due bese e n. 250,000 da quattro bese:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il costo della coniazione autorizzata col Nostro decreto 23 dicembre 1923, n. 2802 è stabilito nella somma di lire 97,532, che il Governo della Somalia rimborserà al Tesoro dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *aprile* 1924.
*Atti del Governo, registro* 223, *foglio* 54. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1924.
**Suddivisione in sezioni della Commissione centrale per le imposte dirette.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 comma 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870, per il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Ritenuto che, per rendere più efficace e rapido il funzionamento di detta Commissione, si rende necessaria, per la risoluzione dei ricorsi riguardanti la imposta sui profitti di guerra, la suddivisione della medesima in sezioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame e la risoluzione dei ricorsi riguardanti l'imposta sui profitti di guerra e l'avocazione allo Stato dei profitti medesimi la Commissione centrale per le imposte dirette è divisa in tre sezioni, ciascuna delle quali è presieduta, rispettivamente, dal presidente e da uno dei vice-presidenti.

Ciascuna sezione è composta di 5 membri; ma per la validità delle sue deliberazioni, basta l'intervento di tre soltanto di essi.

In caso di mancanza o di legittimo impedimento di uno o più componenti una sezione, il presidente può temporaneamente sostituire gli assenti con membri di altra sezione.

Art. 2.

Il presidente delle Commissioni ha facoltà di indire sedute plenarie per l'esame delle controversie di maggiore importanza e di tutte quelle che, a suo giudizio insindacabile, importino risoluzione di questioni di massima. Debbono comunque essere risolute in seduta plenaria quelle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunziandosi in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il 28 aprile 1924 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 aprile 1924.

*Il Ministro*: DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:
**Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Brescia e di quella di Sondrio.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Veduto il R. decreto 13 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Brescia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Reale commissione straordinaria non ha ancora potuto condurre a termine la sistemazione finanziaria della Provincia, ed ha ancora allo studio specialmente il complesso dei provvedimenti richiesti dal disastro provocato dalla caduta della diga del Gleno, nonchè la riforma degli organici degli impiegati e salariati, e la revisione della convenzione per l'esercizio delle ferrovie e tranvie della Provincia;

Ritenuto altresì che la situazione dei partiti locali non consente ora di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Brescia è prorogato di tre mesi.

Brescia, addì 5 aprile 1924.

*Il Prefetto*: A. MARRI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Veduto il R. decreto 27 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Sondrio;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione Reale non ha ancora potuto completare la sistemazione finanziaria della Provincia e dei pubblici servizi e che le condizioni dei partiti e dello spirito pubblico non consentono di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Sondrio è prorogato di tre mesi.

Sondrio, addì 28 marzo 1924.

*Il Prefetto*: VALLE.

DECRETI PREFETTIZI:
**Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Bassano in Teverina, Monteporzio Catone, Paceco e Buttigliera d'Asti.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 20 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bassano in Teverina;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bassano in Teverina è prorogato fino ad un massimo di tre mesi.

Roma, addì 5 aprile 1924.

*Il Prefetto*: ZOCCOLETTI.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Monteporzio Catone;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monteporzio Catone, è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 1° aprile 1924.

*Il Prefetto*: ZOCCOLETTI.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il R. decreto 9 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Paceco;

Ritenuto che il Commissario non ha ancora potuto completare la sistemazione di quell'azienda comunale e che non è possibile, per la situazione dei partiti locali, di procedere subito alle elezioni;

Veduto l'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1924, n. 151;

Decreta:

Sono prorogati di tre mesi i poteri del Regio commissario di Paceco per la ricostituzione di quella rappresentanza comunale.

Trapani, addì 14 marzo 1924.

*Il Prefetto*: MERIZZI.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Buttigliera d'Asti;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, il quale assunse servizio il giorno 20 dicembre 1923, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza locale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Buttigliera d'Asti è prorogato di un mese.

Alessandria, addì 1° aprile 1924.

*Il Prefetto*: DE CARLO.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

**Dazi doganali.**

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 14 al 20 aprile 1924, è stata fissata in L. 438, rappresentanti 100 dazio nominale e 338 aggiunta cambio.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N.* 85

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 aprile 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 133 81 | Belgio | 113 23 |
| Londra | 98 415 | Olanda | 8 45 |
| Svizzera | 398 05 | Pesos oro | 17 14 |
| Spagna | 305 83 | Pesos carta | 7 54 |
| Berlino | — | New-York | 22 725 |
| Vienna | 0 033 | Oro | 438 49 |
| Praga | 67 25 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 81 86 |
| | 3.50 % » (1902) | 75 — |
| | 3.00 % lordo | 49 825 |
| | 5.00 % netto | 96 65 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50 % | 80 96 |

*Bollettino N.* 86

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 aprile 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 134 87 | Belgio | 113 53 |
| Londra | 98 014 | Olanda | 8 44 |
| Svizzera | 396 22 | Pesos oro | 17 23 |
| Spagna | 303 25 | Pesos carta | 7 58 |
| Berlino | — | New-York | 22 632 |
| Vienna | 0 0325 | Oro | 436 69 |
| Praga | 66 40 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 82 20 |
| | 3.50 % » (1902) | 75 — |
| | 3.00 % lordo | 50 10 |
| | 5.00 % netto | 96 70 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50 % | 81 01 |

BOSETTI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.